



Prot. INPS.0013.21/06/2004.0005286

Roma, 21 giugno 2004

Agli Enti erogatori
di trattamenti pensionistici
Loro Sedi

Oggetto: **Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) e articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici).**

Si è proceduto all'elaborazione dei dati pervenuti al Casellario, da parte degli Enti erogatori, in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 per l'anno 2004 e dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Le comunicazioni relative all'elaborazione effettuata saranno disponibili in INTERNET all'indirizzo WWW.INPS.IT, nella sezione "SERVIZI ON LINE" - "PER GLI ENTI PUBBLICI E PREVIDENZIALI" - "CASELLARIO PENSIONATI".

Agli Enti non ancora abilitati alla trasmissione da e verso l'Istituto le comunicazioni verranno spedite tramite posta con supporto magnetico.

Per le specifiche della comunicazione si rimanda al "**Tracciato record del flusso relativo alla elaborazione per articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314 e per articolo 34 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448**", versione 14 giugno 2004 (vers. 2004.1.0), disponibile in INTERNET.

In INTERNET è altresì disponibile la procedura "**CAS2003**" versione 1.1.6 di giugno 2004, aggiornata con la funzione di "stampa esito elaborazione art. 8".

1 -

Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314

Le istruzioni applicative relative alla disciplina dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (disposizioni in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici) sono state fornite al punto 8.4 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 del Ministero delle Finanze, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 256 alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997.

Le istruzioni per l'effettuazione dei conguagli da parte di ciascun Ente erogatore, a seguito dell'elaborazione effettuata dal Casellario per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, sono state fornite dall'INPS con la lettera Prot. n.12-F/Varie/ 6677 del 30 maggio 1998, alla quale si rimanda.

L'abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto è stato operato sulla base del "CODICE FISCALE".

Le ritenute IRPEF sono state operate, per l'anno 2004, con le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle Entrate (allegato 1) che ha modificato l'art. 10 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché, tra l'altro, l'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 29.9.1973, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici.

Si è provveduto quindi a modificare il sistema di distribuzione dell'imposta tra i diversi trattamenti pensionistici facendo in modo che l'imposta complessivamente dovuta gravi in misura proporzionale su tutte le pensioni.

La variazione si è resa necessaria per ovviare alcuni problemi conseguenti alla ripartizione dell'imposta, fra cui i più rilevanti sono i seguenti:

- applicazione di una quota d'imposta maggiore sul trattamento pensionistico di minor importo e viceversa, una imposta inferiore sul trattamento di maggior importo
- assoggettamento a imposizione fiscale del trattamento meno elevato, con conseguente rimborso in sede di dichiarazione dei redditi, in caso di un trattamento pensionistico complessivo inferiore alla no tax-area.

Il Casellario ha provveduto quindi a ripartire l'imposta complessiva dovuta dal soggetto **in proporzione** agli imponibili erogati da ciascun Ente.

Di conseguenza sia le detrazioni di imposta spettanti che la deduzione di cui all'art. 10-bis del TUIR, *per l'anno 2004*, vengono calcolate dal Casellario sull'imponibile complessivo del soggetto, e ripartite in misura proporzionale agli imponibili dei singoli trattamenti.

Al fine di determinare l'imposta dovuta sull'insieme dei trattamenti, il Casellario:

- cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;
- calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell'imposizione;
- calcola le detrazioni d'imposta spettanti;
- determina l'imposta complessiva dovuta dal soggetto;
- ripartisce l'imposta così calcolata, le detrazioni e la deduzione di cui all'art. 11 (già 10-bis) del TUIR **in proporzione** agli imponibili erogati da ciascun Ente;
- comunica all'Ente che eroga il trattamento l'aliquota da applicare e i dati analitici che hanno determinato la stessa.

Ciascun Ente assoggetta i trattamenti che eroga all'imposta comunicata dal Casellario.

Qualora nel corso dell'anno intervengano variazioni dell'importo erogato rispetto ai dati conosciuti dal Casellario, l'Ente ricalcola la quota di imposta dovute in relazione ai compensi erogati utilizzando i dati analitici comunicati dal Casellario, in modo da evitare conguagli al soggetto percipiente.

Nel caso in cui non sia pervenuto da parte dell'Ente l'imponibile relativo all'anno da elaborare il Casellario, dovendo comunque procedere all'abbinamento dei trattamenti pensionistici per l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, ha provveduto, a

determinare l'imponibile annuo "attualizzando" l'ultimo importo mensile presente, ovvero l'imponibile dell'anno immediatamente precedente.

In tali casi l'Ente interessato deve provvedere a comunicare tempestivamente al Casellario l'imponibile dell'anno a preventivo, utilizzando il tracciato record previsto per la segnalazione dei dati al Casellario, al fine di consentire una più esatta elaborazione in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, ed evitare disagi al pensionato derivanti dall'utilizzo di un imponibile IRPEF complessivo non corretto ai fini dell'applicazione dello stesso articolo di legge.

Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici erogati a soggetti residenti all'estero, per i quali è stata segnalata la "non assoggettabilità all'IRPEF in dipendenza di convenzione internazionale", considerato che detti trattamenti devono essere tassati in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, ogni Ente provvederà ad effettuare la tassazione sulle singole prestazioni, applicando le specifiche convenzioni vigenti con i vari Stati.

2 - Articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

Le istruzioni applicative relative alla disciplina dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (disposizioni in materia di rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici) sono state fornite con lettera Prot. n.12-F/Varie/ 6800 del 18 gennaio 1999.

Le istruzioni per l'effettuazione dei conguagli da parte di ciascun Ente erogatore, a seguito dell'elaborazione effettuata dal Casellario per l'applicazione dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono state fornite dall'INPS con la lettera Prot. n.12-F/Varie/6949 del 10 giugno 1999, alla quale si rimanda.

L'abbinamento delle prestazioni pensionistiche del soggetto al fine dell'applicazione della rivalutazione automatica è stato operato sulla base del "codice fiscale".

Nell'allegato 2 sono riportate le disposizioni vigenti in materia di aumenti per costo vita.

L'aliquota comunicata deve essere utilizzata per tutti i trattamenti pensionistici di cui è titolare il soggetto.

3 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) e addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 1 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e articolo 6, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Viene comunicata agli Enti anche l'assoggettabilità o meno alle addizionali IRPEF (regionale e comunale).

L'assoggettabilità alle addizionali viene stabilita se l'IRPEF dovuta dal pensionato sul cumulo dei trattamenti pensionistici è superiore ad **euro 10,33** annue; in tal caso ogni Ente, sull'imponibile IRPEF relativo al trattamento erogato, deve:

- effettuare in ogni caso la ritenuta per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 50 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'addizionale regionale deve essere calcolata applicando l'aliquota prevista sul cumulo dei trattamenti pensionistici del soggetto e poi ripartita in proporzione agli imponibili del singolo trattamento.

Si ricorda che ai pensionati residenti nelle Regioni che non hanno adottato provvedimenti di modifica dell'aliquota, l'aliquota da applicare è quella prevista dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, pubblicato sulla G.U. del 15 marzo 2000, n. 62, pari allo 0,9 per cento; ai pensionati residenti nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria le aliquote da applicare sono quelle previste dalle rispettive leggi regionali.

- effettuare o meno la ritenuta per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 6, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione al Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre.

Le relative trattenute devono essere effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 4, lettera r), del decreto legislativo correttivo dell'IRAP (decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 506).

4 - Decreto 1 aprile 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Previdenza Sociale, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 102, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (contributo di solidarietà)

L'elaborazione riguardante l'applicazione del contributo di solidarietà, previsto dal Decreto 1 aprile 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Previdenza Sociale, (*GU n. 95 del 23-4-2004*) emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 102, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, per il periodo 2004-2006, sulla quota eccedente il massimale annuo di cui al comma 102 dello stesso articolo 3, verrà effettuata successivamente e sarà data apposita comunicazione.

Poiché la norma ha previsto, tra l'altro, che per i trattamenti pensionistici integrativi e complementari il contributo venga applicato sulla sola "parte a prestazione definita" è necessario che tale informazione sia comunicata dagli Enti Interessati. Il "Tracciato record da utilizzare per la segnalazione dei dati" è in corso di aggiornamento e verrà trasmesso agli Enti con apposita comunicazione via INTERNET.

5 - Importo aggiuntivo previsto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 70, commi da 7 a 10.

L'elaborazione riguardante l'eventuale beneficio da corrispondere ai sensi del comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, verrà effettuata successivamente e sarà data apposita comunicazione.

6 - Conguagli di rivalutazione

Gli Enti che erogano trattamenti pensionistici, devono assoggettare a rivalutazione i trattamenti erogati secondo le indicazioni fornite dal Casellario con effetto dal primo pagamento utile successivo.

Inoltre, sulla base dei dati comunicati dal Casellario, gli Enti provvederanno ad operare i conguagli, a debito e/o a credito dei pensionati per i pagamenti già effettuati.

6.1 - Conguagli a credito

I conguagli a credito del pensionato, riferiti ai pagamenti già effettuati, devono essere corrisposti con il primo pagamento utile.

6.2 - Conguagli a debito

Eventuali conguagli a debito del pensionato, riferiti ai pagamenti già effettuati, devono essere effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Si richiama a tal fine il punto 8.4 della circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997.

Per eventuali chiarimenti possono essere contattati i seguenti numeri telefonici: 06/59054499, 06/59054511.
Eventuali comunicazioni possono essere inviate a mezzo fax ai numeri 06/59054475 e 06/59054485.

IL DIRETTORE CENTRALE
Mauro Nori

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Circolare del 22/12/2003 n. 57

Oggetto: Chiarimenti in ordine agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici

Premessa

Sono giunte a questa Agenzia richieste di chiarimenti da parte di istituti pensionistici e di rappresentanti sindacali dei pensionati in materia di modalità di applicazione della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, introdotta dalla legge n. 289 del 2002, nel caso di soggetti che percepiscono più trattamenti pensionistici. In particolare, è stato chiesto se sia possibile adeguare il sistema di comunicazione tra il Casellario dei trattamenti pensionistici e gli enti erogatori delle pensioni, per consentire di applicare l'imposta in misura proporzionale sui diversi trattamenti pensionistici.

Al fine di semplificare e rendere omogenei i comportamenti degli enti pensionistici vengono forniti i seguenti chiarimenti.

La deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione

L'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, recante il primo modulo di riforma dell'IRPEF, ha introdotto l'articolo 10-bis nel TUIR, concernente la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e ha modificato, tra l'altro, l'articolo 23 del DPR n. 600 del 1973, concernente le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

L'articolo 10-bis del TUIR prevede una deduzione pari a 3.000 euro (deduzione base) a favore di tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto ed inoltre una ulteriore deduzione di euro 4.500 e di euro 4000, da ragguagliare al periodo di lavoro, quando alla formazione del reddito complessivo concorrono, rispettivamente, redditi di lavoro dipendente e redditi derivanti da pensioni.

L'articolo 23, comma 2, lettera a), del DPR n. 600 del 1973, nella nuova formulazione, prevede che la ritenuta deve essere operata dal sostituto d'imposta sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48 del TUIR, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del TUIR, ed applicando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo TUIR.

Le modalità di calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione sono state illustrate con le circolari n. 2, del 15 gennaio 2003, e n. 15, del 5 marzo 2003.

Casellario dei trattamenti pensionistici

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, che ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di casellario dei trattamenti pensionistici al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai soggetti possessori di due o più trattamenti pensionistici, ha previsto che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, gli enti che corrispondono trattamenti pensionistici trasmettono al casellario, con le modalità da questo precisate, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dell'anno, nella forma richiesta dal casellario stesso.

Entro il mese di giugno dello stesso anno, il casellario, sulla base dei dati ricevuti e mediante l'utilizzo di procedure automatiche individua i titolari di due o più trattamenti pensionistici; calcola l'aliquota dei percipienti; determina le

detrazioni complessivamente spettanti; comunica all'ente che eroga il trattamento di minore importo l'aliquota d'imposta applicabile e le detrazioni da operare, nonché i contributi eventualmente da trattenere.

A partire dalla data della comunicazione, gli enti che erogano il trattamento di minore importo devono adeguare la tassazione del trattamento pensionistico in modo conforme alla comunicazione ricevuta.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ciascun ente effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti pensionistici corrisposti, tenendo sempre conto della comunicazione ricevuta dal casellario pensionistico e consegna al titolare del trattamento, entro il 15 marzo, la relativa certificazione fiscale (CUD), annotando sulla stessa che sono state applicate le disposizioni fiscali previste per i titolari di due o più trattamenti pensionistici.

Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione finanziaria provvede a effettuare gli eventuali ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte e i relativi interessi senza applicazione di sanzioni.

Modalità applicative fin ora seguite

Per consentire a ciascun sostituto d'imposta di operare la tassazione della pensione erogata tenendo conto dell'ammontare complessivo dei trattamenti percepiti dallo stesso soggetto, è stata adottata una modalità di calcolo che, basandosi sulla distinzione tra il trattamento pensionistico principale e gli altri, scomputa le detrazioni complessive, in via prioritaria, sul trattamento principale, intendendo per tale quello di ammontare più elevato.

La circolare n. 326 del 1997 ha precisato, in particolare, che il casellario, sulla base dei dati comunicati dagli enti, dopo aver calcolato l'aliquota del percipiente, determina le detrazioni complessivamente spettanti e comunica all'ente che eroga l'importo minore l'aliquota da applicare ed inoltre, se e quali detrazioni attribuire. L'ente che eroga il trattamento individuato dal casellario come principale effettua la tassazione applicando le aliquote previste per gli scaglioni di reddito all'interno dei quali si colloca la pensione o le pensioni da esso erogate e attribuisce le detrazioni spettanti sui trattamenti complessivi, calcolate e comunicate dal casellario.

La determinazione del prelievo da applicare ai trattamenti non principali viene effettuata dal Casellario sottraendo dall'imposta complessiva l'imposta determinata sul trattamento principale ed, eventualmente, le detrazioni che non hanno trovato capienza nell'imposta sul trattamento principale.

L'imposta residua così calcolata viene ripartita in misura proporzionale tra i trattamenti non principali mediante l'individuazione di un'aliquota che deve essere utilizzata da tutti i sostituti d'imposta non principali.

Nuove modalità applicative

In analogia con quanto avveniva per le detrazioni d'imposta, la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione dovrebbe essere calcolata in via prioritaria sul trattamento principale.

Utilizzando tale metodo, però, si verificherebbe una maggiore incidenza dell'imposta sul trattamento secondario e, viceversa, una incidenza di imposta minore sul trattamento pensionistico principale.

Per evitare tale ingiustificata distribuzione dell'onere fiscale sui diversi trattamenti, si rende opportuno modificare il metodo di calcolo fin ora seguito e ripartire l'imposta complessivamente dovuta in misura proporzionale su tutte le pensioni.

Al fine di rendere omogenea la tassazione applicata dai diversi enti erogatori di pensione (principale e non):

- il casellario cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell'imposizione, determina l'imposta complessiva dovuta dal soggetto, attribuisce le detrazioni, ripartisce l'imposta così calcolata in proporzione agli imponibili erogati da ciascun ente, comunica agli enti erogatori l'aliquota da applicare e i dati analitici sulla base dei quali ha determinato l'aliquota stessa:
- ciascun ente erogatore assoggetta i trattamenti che corrisponde all'aliquota comunicata dal casellario. Qualora nel corso dell'anno muti l'ammontare del trattamento pensionistico rispetto all'importo conosciuto dal casellario, l'ente potrà ricalcolare la quota di imposta dovuta in relazione ai compensi erogati utilizzando i dati analitici comunicati dal casellario, in modo da evitare conguagli al soggetto percipiente.

Modalità applicative adottate nell'anno 2003

Per l'anno 2003, tenuto conto dei comportamenti già adottati dagli enti pensionistici, è possibile effettuare la deduzione e calcolare le detrazioni soltanto sui trattamenti principali.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA

- A norma dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41.
- A norma dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- A norma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

L'articolo 59, comma 13, della legge 30 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni (modificato in "due anni" dall'art. 69, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) l'indice di perequazione delle pensioni:

- a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
 - b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
- L'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
 - a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
 - b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
 - c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

AUMENTI PER COSTO VITA (Valori definitivi per l'anno 2003)		
Dal 1° gennaio 2003:	aumento del 2,4 %	fino a euro 1.178,07 (1)
	aumento del 2,16 %	oltre euro 1.178,07 e fino a euro 1.963,45 (2)
	aumento del 1,8 %	oltre euro 1.963,45 (3)
(1) fasce di importo compreso entro il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (euro 392,69 per il 2002)		
(2) fasce di importo compreso tra tre e cinque volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti		
(3) fasce di importo superiore a cinque volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti		

AUMENTI PER COSTO VITA (Valori previsionali per l'anno 2004)		
Dal 1° gennaio 2004:	aumento del 2,5 %	fino a euro 1.206,36 (1)
	aumento del 2,25 %	oltre euro 1.206,36 e fino a euro 2.010,60 (2)
	aumento del 1,875 %	oltre euro 2.010,60 (3)
(1) fasce di importo compreso entro il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (euro 402,129 per il 2003)		
(2) fasce di importo compreso tra tre e cinque volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti		
(3) fasce di importo superiore a cinque volte il minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti		